

**Direttive**  
**concernenti il corso d'istruzione per la detenzione dei cani**  
**delle razze soggette ad autorizzazione**  
 (del 15 aprile 2010)

**L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC)**

richiamati gli art. 12, della Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e 9, 15, e 17 del Regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009; tenuta l'esigenza di definire i requisiti necessari al riconoscimento del corso;

preso atto delle osservazioni della Federazione cinofila ticinese, dei presidenti delle società cinofile ticinesi e degli istruttori riconosciuti a livello federale;  
 emana le seguenti

**direttive:**

**GENERALITÀ**

**Scopi**

**Art. 1** Le presenti direttive disciplinano il riconoscimento e l'organizzazione dei corsi d'istruzione per la tenuta dei cani delle razze soggette ad autorizzazione.

**Obbligo di riconoscimento**

**Art. 2** <sup>1</sup>Il corso può essere tenuto unicamente dopo aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC).

<sup>2</sup>Il riconoscimento è concesso quando sia i requisiti concernenti la formazione degli istruttori sia i requisiti concernenti i contenuti dei corsi fissati dalla presente direttiva sono soddisfatti.

**CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO**

**Istruttori**

**Art. 3** I corsi cantonali devono essere tenuti personalmente da:

- a) istruttori riconosciuti dall'Ufficio federale di veterinaria (istruttori OPAn) con tre anni di esperienza professionale;
- b) veterinari comportamentalisti;
- c) istruttori con formazione accademica nel campo dell'etologia.

**Contenuti del corso**

**Art. 4** I contenuti del corso devono comprendere:

- a) attenzione: il detentore deve essere in grado di ottenere l'attenzione del cane;
- b) inibizione al morso e gioco: il cane deve aver acquisito l'inibizione del morso e controllarsi nel gioco;
- c) condotta al guinzaglio: il detentore deve poter camminare con il cane legato al guinzaglio senza farsi tirare dal cane;
- d) condotta senza guinzaglio: il cane deve seguire il detentore al piede anche se non è legato al guinzaglio;
- e) richiamo del cane: il detentore deve essere in grado di richiamare il cane con successo in ogni situazione;
- f) comandi di base: «seduto»; «terra»: il cane deve conoscere le posizioni di base ed eseguirle su ordine del detentore;
- g) separazione controllata: il cane deve mantenere la posizione richiesta dal detentore;
- h) indifferenza a persone estranee: il cane non deve avere reazioni aggressive e il detentore deve riuscire a mantenere il controllo del cane se il cane incontra persone sconosciute in bicicletta o a piedi;
- i) approccio con altri cani: il cane non deve avere reazioni aggressive e il detentore deve riuscire a mantenere il controllo del cane se il cane incontra altri cani;
- j) manipolazione del cane: il detentore deve poter manipolare il cane e mettergli la museruola;
- k) lettura microchip: il cane deve permettere facilmente la lettura del microchip.

**Metodo**

**Art. 5** <sup>1</sup>Durante il corso deve essere utilizzato il metodo di educazione gentile. Non è ammesso in nessun caso l'utilizzo di metodi o strumenti coercitivi.  
<sup>2</sup>Ogni istruttore può lavorare al massimo con 5 cani.

## ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

### Iscrizione

**Art. 6** L'iscrizione avviene direttamente presso la società cinofila organizzatrice. Il corso può essere frequentato anche da cani non soggetti all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 14 Legge sui cani.

### Attestato di frequenza

**Art. 7** <sup>1</sup>Al termine del corso la società cinofila organizzatrice deve rilasciare un attestato di frequenza al detentore del cane che indichi segnatamente:

- a) le generalità del detentore;
- b) il numero di microchip del cane;
- c) la sede del corso;
- d) il nome dell'istruttore responsabile del cane;
- e) il periodo di frequenza del corso.

<sup>2</sup>Il certificato di presenza è rilasciato nei casi in cui il binomio cane-proprietario abbia frequentato l'intero corso.

<sup>3</sup>Il certificato può essere rilasciato anche nei casi in cui per giustificati motivi il binomio cane-proprietario abbia frequentato unicamente il 90% delle lezioni dell'intero corso.

<sup>4</sup>La società che organizza il corso deve tenere un registro dei partecipanti per almeno 5 anni.

### Costi

**Art. 8** Il prezzo del corso è stabilito dalla società cinofila.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Entrata in vigore

**Art. 9** Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano immediatamente in vigore.<sup>1</sup>

---

Publicato nel BU **2010**, 161.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 27 aprile 2010 - BU 2010, 161.